



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Civile di SIENA

nella persona del magistrato, giudice unico dott. Ugo Bellini

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile n. 2260 per gli affari contenziosi dell'anno 2013, promossa da:

██████████ residente in ██████████ (cod.fisc. ██████████
██████████), elett.te dom.to in Siena Viale Mazzini 4 presso lo studio dell'avv.to
Mariarita MIRONE che lo rappresenta e difende in unione all'avv.to Tommaso DI NATALE.

ATTORE

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. corrente in Siena in persona del legale rappresentante,
elett.te dom.ta in Siena Via Malavolti 15, rappresentata e difesa dall'avv.to Chiara Maria
GUGLIOTTI e dall'avv.to Umberto MORERA

CONVENUTA

OGGETTO: Nullità prodotto finanziario.

Conclusioni:

Nei rispettivi scritti difensivi le parti assumevano le seguenti conclusioni:

nell'interesse dell'attore: *Respingersi la eccezione di incompetenza sollevata da controparte e accogliersi le conclusioni precisate in atto di citazione;*

nell'interesse della società convenuta: *"In via preliminare accogliersi la eccezione di operatività della clausola compromissoria con ogni conseguente provvedimento e con vittoria di spese;*

FATTO e DIRITTO

L'attore ██████████ era ad insorgere avverso prodotto finanziario *interest rate swap* sottoscritto e confermato in data 14.12.2011 alla società convenuta filiale di San Quirico d'Orcia, a garanzia e copertura del rischio tassi in relazione a un finanziamento ipotecario con la Banca Antonvenenta acquisito nel Novembre 2003 rispetto al quale, al momento della sottoscrizione del prodotto derivato, sussisteva un debito residuo, in punto capitale, pari ad 1.030.782,02;

nell'esplicitare le ragioni che avevano indotto l'attore ad assumere tale impegno, e cioè la previsione di una tutela dal rischio aumento tasso Euribor di riferimento che si sarebbe



riverberato sugli interessi del mutuo, il [REDACTED] era ad evidenziare vari profili di patologia del negozio stipulato che ne determinavano la invalidità e la inefficacia.

Nel costituirsi in giudizio l'istituto di credito eccepeva in via preliminare la ricorrenza di clausola compromissoria apposta nel contratto quadro relativo alla intermediazione dei prodotti finanziari, la quale rimetteva la decisione delle eventuali controversie insorte ad un collegio arbitrale.

Alla udienza del 17.2.2014 le parti deducevano a verbale in ordine alla idoneità della questione preliminare a definire il giudizio e alla udienza del 27.11.2014, fissata a seguito di richiesta di anticipazione avanzata dalla difesa del [REDACTED], le parti precisavano le conclusioni definitive, rinunciando ai termini per il deposito di difese conclusionali.

La preliminare eccezione di compromesso avanzata dalla convenuta MPS è fondata e va accolta. Invero l'attrice non contesta la ricorrenza nella convenzione inter partes di una valida e rituale clausola compromissoria la quale prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie derivanti dalla attuazione del contratto quadro ma, riportando giurisprudenza sull'argomento rappresentava come il testo dello specifico rapporto di intermediazione finanziaria relativo all'Interest Rate Swap (IRS) diretto a neutralizzare il rischio dell'aumento del tasso Euribor presentava caratteri di autonomia e di novità rispetto al contratto quadro che conteneva la clausola compromissoria così da risultarne indipendente e non condizionato, laddove era stato più volte ribadito dal S.C. che l'apposizione di clausola compromissoria in un contratto principale non si estendeva automaticamente ai rapporti disciplinati da distinti atti negoziali, sia pure indirettamente collegati al primo.

La prospettazione attrice non è fondata nel caso in specie atteso l'intimo collegamento negoziale esistente tra il contratto quadro contenente la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati collegati a valori mobiliari, tassi e valute da sottoposto all'investitore-cliente e le singole contrattazioni poste in essere in attuazione del suddetto contratto, sia sotto il profilo teleologico, in quanto il contratto in derivati per cui è causa costituisce specifica manifestazione attuativa dell'accordo normativo, sia sotto il profilo temporale (i due negozi vennero stipulati nella stessa data e nello stesso luogo in San Quirico d'Orcia il 14.12.2011) e funzionale, laddove in sede di conferma di operazione finanziaria "Interest Rate Swap, sottoscritta per accettazione dal [REDACTED] in data 14.12.2011 (doc.7 e 8 di parte attrice), cui va ricondotta la definitiva manifestazione di volontà del [REDACTED] nell'assumere il prodotto derivato, viene espressamente richiamato il contenuto dell'Accordo Normativo nella regolamentazione dei rapporti inter partes, tanto che per derogare allo stesso su uno specifico punto (valorizzazione della posizione debitoria ai fini della estinzione anticipata) le parti ricorrono della approvazione specifica della clausola derogatoria (all'art.16 dell'accordo quadro), rafforzando ancor più il richiamo dello



specifico ordine alla disciplina contenuto nell'accordo normativo.

Deve pertanto essere dichiarata la incompetenza del tribunale di Siena in presenza di espressa deroga alla competenza di questo giudice, rappresentata dal clausola compromissoria per arbitrato rituale, come rappresentato all'art.27 dell'accordo quadro 14.12.2011, la quale espressamente richiama tutte le controversie relative alla validità degli specifici contratti in derivati da esso regolati.

La novità per questa curia, e la parziale equivocità delle questioni processuali trattate giustifica la integrale compensazione in questa sede delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siena in persona del giudice unico definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ██████████ nei confronti del Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con atto di citazione ritualmente notificato, dichiara la incompetenza del Tribunale di Siena in presenza di materia regolata da clausola compromissoria per arbitrato rituale apposta all'art.27 della convenzione 14.12.2011 inter partes;

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite

Così deciso in Siena il 3.12.2014.

Il giudice
dott. Ugo Bellini



